

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

Ai beneficiari di risorse erogate dalla Direzione generale della Ricerca

e per conoscenza,

al Gabinetto del Ministro dell'Università e della Ricerca, gabinetto@pec.mur.gov.it

al Segretariato Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Alla Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dgpnrr@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it

Oggetto: polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE.

1 Finalità

Con il presente documento si intendono fornire indicazioni operative ai fini di una corretta individuazione delle forme di garanzia che possono essere fornite dai beneficiari di finanziamenti erogati dalla scrivente direzione, nell'ottica di un fattivo contemperamento delle esigenze di certezza dell'azione amministrativa con la necessità della massima semplificazione nelle procedure di richiesta dei finanziamenti medesimi.

2 Destinatari

Soggetti di diritto privato beneficiari ovvero soggetti di diritto pubblico destinatari di fondi di funzionamento a valere su bilanci delle pubbliche amministrazioni destinatari di finanziamenti pubblici per la realizzazione di attività connesse alle competenze della Direzione generale della ricerca.

3 Disciplina di riferimento

La legge 10 giugno 1982 n.348 e ss.mm.ii. recante "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici" stabilisce che nei casi in cui sia prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da **fidejussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico; c) da **polizza assicurativa** rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Premesso che per la definizione del corretto parametro applicativo della disposizione occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni poste nei bandi/avvisi adottati dalla scrivente Direzione, in termini generali è, comunque, possibile ricordare il recente decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 recante "Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca" e ss.mm.ii che all'articolo 1, nel definirne l'ambito di applicazione prevede espressamente che il decreto "disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di Ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. Sono altresì comprese le attività finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche. [...] si applica anche ai medesimi interventi a titolarità del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse finanziarie, a valere su bilancio nazionale o su programmi dell'Unione Europea, di volta in volta assegnate al Ministero".

Per quanto qui interessa, l'articolo 14 del menzionato decreto ministeriale stabilisce che "Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari".

L'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, interviene specificamente sull'argomento di cui trattasi con la finalità di semplificare l'accesso ai finanziamenti pubblici attinenti alle attività di ricerca per tutti quei soggetti giuridici di diritto privato che ricevono dall'Amministrazione risorse a titolo di "funzionamento ordinario".

Nello specifico, il comma 4 della richiamata disposizione prevede che "le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al "funzionamento ordinario".



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

4 Il regime operativo

Tutte le disposizioni come sopra riportate disciplinano, ciascuna, il proprio ambito operativo. Ne deriva che una lettura isolata e priva di coordinamento determinerebbe la trattazione differenziata di casistiche sostanzialmente similari con possibili pregiudizi per i beneficiari che potrebbero avere difficoltà nella comprensione dell'agire dell'Amministrazione.

Si rende, dunque, necessario fornire indicazioni operative uniformi che non possono prescindere dalla ricostruzione sistematica della disciplina applicabile in materia di garanzia a favore delle somme erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca; è, infatti, opportuno, individuare specifici strumenti che consentano all'Amministrazione di essere coperta dal rischio di inadempimento del soggetto beneficiario di una misura finanziata a valere sulle risorse pubbliche affidate alla scrivente direzione.

Accanto agli ordinari strumenti di cauzione legislativamente individuati (polizza fideiussoria o assicurativa), nel rispetto delle previsioni del decreto ministeriale 1314/2021, è possibile considerare quale strumento fornito a garanzia da un ente pubblico risorse erogate da un Ente pubblico a titolo di funzionamento ordinario di cui il soggetto giuridico di diritto privato risulti beneficiario in maniera stabile e duratura nel tempo.

Sebbene, infatti, l'ambito applicativo dell'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 sia ben delineato dal punto di vista oggettivo (circoscritto agli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC) e soggettivo (le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) nell'ambito della più generale economia e semplificazione procedimentale e nella lettura coordinata delle disposizioni sopra riportate ne discende che tali previsioni possono ritenersi applicabili nell'ambito di tutti gli interventi finanziati dalla scrivente Direzione generale e, per i quali, la condizione giuridica dal soggetto beneficiario, poiché soggetto di diritto privato ovvero soggetto di diritto pubblico destinatario di fondi di funzionamento a valere su bilanci di altre amministrazioni, richieda una specifica forma di garanzia. Forma di garanzia che, dunque, dovrà intendersi alternativamente:

- una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo;
- lo strumento fornito a garanzia prestato da un ente pubblico, nei termini sopra definiti, per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.

5 Lo strumento fornito a garanzia prestato dal Ministero dell'Università e della Ricerca

¹ lo strumento fornito a garanzia prestato da un ente pubblico deve essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

In caso di risorse afferenti a **fondi di funzionamento ordinario** iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di cui il soggetto giuridico di diritto privato sia destinatario in misura stabile e duratura², la scrivente Amministrazione si riserva la possibilità di escutere eventuali importi oggetto di recupero a valere sulle richiamate risorse nella misura definita a seguito dei previsti controlli sull'effettività della spesa e realizzazione delle attività finanziate.

Per i fini di cui sopra, al soggetto giuridico di diritto privato potrà essere chiesto, anche tramite apposito *format* da restituire firmato dal legale rappresentante (o delegato), l'accettazione espressa della suddetta circostanza.

Rimane fermo che anche nel caso di soggetti giuridici di diritto pubblico eventuali importi oggetto di recupero potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione sul fondo di funzionamento ordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca.

6 Lo strumento fornito a garanzia prestato da altri Enti/ Amministrazioni

Nel caso in cui il soggetto giuridico di diritto privato, beneficiario di finanziamenti a valere su risorse della scrivente Direzione, sia destinatario, in misura stabile e duratura³, di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio di Enti o Amministrazioni, diverse dal Ministero dell'Università e della ricerca, compresi gli Enti locali e gli Enti territoriale, ferme restando le prerogative e le disposizioni legislative e regolamentari agli stessi applicabili, lo strumento fornito a garanzia dovrà essere fornito da tale Ente o Amministrazione.

In particolare, il soggetto giuridico di diritto privato avrà cura di acquisire dal suddetto Ente o Amministrazione apposito impegno volto a garantire la possibilità di escutere eventuali importi oggetto di recupero a valere su tali risorse nella misura definita a seguito dei previsti controlli sull'effettività della spesa e realizzazione delle attività finanziarie tempestivamente e previa richiesta dalla scrivente direzione Generale.

Lo strumento fornito a garanzia prestato dovrà essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento riconosciuto sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.

Il suddetto impegno potrà essere fornito anche attraverso specifici *format* di dichiarazione predisposti nell'ambito delle diverse misure finanziate dalla scrivente Direzione.

Quanto previsto nel presente paragrafo trova applicazione anche nei casi di soggetti giuridici di diritto pubblico che abbiano un finanziamento di funzionamento ordinario come sopra individuato a valere sullo stato di previsione di altre Amministrazioni.

² lo strumento fornito a garanzia prestato da un ente pubblico deve essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.

³ lo strumento fornito a garanzia prestato da un ente pubblico deve essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

Qualora i suddetti soggetti o le Amministrazioni vigilanti non ritenessero di utilizzare tale strumento di garanzia ai fini dell'accesso alle risorse della scrivente Direzione generale attiveranno una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini di cui al precedente paragrafo n. 4.

IL DIRETTORE GENERALE Vincenzo Di Felice